



20.12.2018

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Relatore per parere: Elly Schlein

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che istituisce il Fondo Asilo e migrazione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Il Fondo fornirà sostegno alla gestione efficiente della migrazione da parte degli Stati membri dell'UE con una dotazione di 10,4 miliardi di euro.

La crisi migratoria ha dimostrato la necessità di un approccio comune europeo basato sulla solidarietà e un'equa ripartizione della responsabilità. La relatrice accoglie quindi con favore l'aumento del bilancio disponibile per la migrazione e l'asilo quale strumento fondamentale per costruire un sistema di asilo e accoglienza forte, equo ed efficace nell'UE.

Ritiene tuttavia che la proposta, nella sua forma attuale, ponga eccessivamente l'accento sull'aumento dei tassi di rimpatrio. Infatti, i criteri proposti per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi nazionali in gestione concorrente prevedono che il 40 % di tali finanziamenti sarà assegnato in base a indicatori relativi alla lotta all'immigrazione irregolare e al rilascio di rimpatri a scapito delle azioni in materia di asilo, migrazione legale e integrazione. Ciò incentiverebbe gli Stati membri a emettere ed eseguire decisioni di rimpatrio, senza tenere conto dei rischi per le persone rimpatriate e del possibile impatto per i paesi di origine.

Le misure adottate dalla Commissione per costruire una solida politica migratoria dell'UE devono essere accolte con favore. La relatrice ritiene tuttavia che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero includere nella proposta le necessarie garanzie per le persone rimpatriate e i paesi di origine. Le decisioni di rimpatrio non possono essere prese senza una valutazione globale della situazione nei paesi di origine e della capacità di assorbimento a livello locale. È essenziale verificare il possibile impatto dei rimpatri sulla stabilità dei paesi di origine, in quanto potrebbero contribuire a conflitti, attriti e fragilità.

Inoltre, il Parlamento e il Consiglio dovrebbero garantire che le relazioni dell'UE con i paesi terzi non siano subordinate alla cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione. La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe basarsi sull'interesse reciproco e su un approccio globale piuttosto che sugli interessi e le priorità dell'UE in materia di migrazione. Un'attenzione che si limiti alla gestione della migrazione può compromettere la cooperazione dell'UE con i paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il Fondo dovrebbe rispettare pienamente i diritti umani, l'Agenda 2030, il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, come stabilito all'articolo 208 del TFUE, e gli impegni assunti a livello internazionale in materia di migrazione e asilo, in particolare il patto globale sui rifugiati e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La gestione del Fondo in una prospettiva di sviluppo dovrebbe tenere conto delle diverse cause profonde della migrazione, quali i conflitti, la povertà, la mancanza di capacità agricola, l'istruzione e le disuguaglianze.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) La cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi dovrebbe tra l'altro costituire un elemento importante negli accordi di riammissione per stimolare il mercato del lavoro e le opportunità di lavoro nei paesi di rimpatrio, onde evitare che i migranti rimpatriati siano nuovamente incentivati ad attraversare le frontiere europee.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la **gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo** misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone **che necessitano di protezione internazionale** tramite il reinsediamento e il trasferimento **di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale** da uno Stato membro all'altro, **sostenendo** strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, **in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite** una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi **di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire** il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi.

Emendamento

(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la **promozione di** misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone tramite il reinsediamento e il trasferimento da uno Stato membro all'altro, **nonché sostenere** strategie di integrazione, **accoglienza e inclusione** e una politica più efficace in materia di migrazione legale, **contrastare** la migrazione irregolare **e attuare** una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi **e la creazione** di percorsi per la migrazione legale, per combattere la migrazione irregolare **e la tratta di migranti, nonché per assicurare** il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. **La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe basarsi realmente sull'interesse reciproco.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) **La crisi migratoria ha evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo per garantire procedure di asilo efficaci al fine di prevenire i movimenti secondari, offrire condizioni di accoglienza uniformi e**

Emendamento

(8) **È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare concedere condizioni di accoglienza adeguate agli**

appropriate ai richiedenti protezione internazionale, *definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale. La riforma era altresì necessaria per stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti* protezione internazionale e *un quadro dell'Unione per le attività di reinsediamento* degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato.

sfollati, ai richiedenti protezione internazionale *e ai beneficiari della stessa, assicurare la corretta determinazione dello status, applicare procedure di asilo eque ed efficaci e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire l'efficace funzionamento dei sistemi di asilo* degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita con regolamento (UE) [.../...] [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] **14** per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, promuovendo il diritto e le norme operative dell'Unione sull'asilo per **raggiungere** un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l'Unione, sostenendo le attività di

Emendamento

(9) Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita con regolamento (UE) [.../...] [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, promuovendo il diritto e le norme operative dell'Unione sull'asilo per **assicurare il rispetto dei diritti umani e** un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l'Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, **alla fine sempre nella ricerca dell'interesse superiore del richiedente**, agevolando la convergenza nella valutazione di tali

reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi.

domande in tutta l'Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione.

Emendamento

(10) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione **e dal diritto internazionale, sulla base di un approccio orizzontale basato sul rispetto dei diritti umani.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale **della politica** di asilo dell'Unione **volta a garantire** una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state

Emendamento

(11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale **delle politiche di migrazione e asilo dell'Unione al fine di garantire che le persone non siano costrette a lasciare il proprio paese d'origine e assicurare** una gestione adeguata dei flussi **migratori** di persone, **incluse quelle** che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi, **inclusi quelli** che necessitano di protezione internazionale, di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e

sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, **per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi** e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria].

irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria] **e ad altre iniziative umanitarie analoghe adottate dagli Stati membri singolarmente o congiuntamente.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Considerando ***i livelli elevati dei flussi migratori diretti nell'Unione negli ultimi anni*** e l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un'integrazione ***precoce*** dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016.

Emendamento

(12) Considerando l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per ***un'accoglienza, un'integrazione e un'inclusione precoci*** dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per ***accrescere l'efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto***

Emendamento

(13) Per ***migliorare e consolidare il processo di integrazione nelle società***

dell'UE e assicurare che la risposta dell'Unione in materia di promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FES+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Le misure finanziate nell'ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nella fase iniziale dell'integrazione, e azioni orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a lungo termine dovrebbero essere finanziati nell'ambito del FESR e del FES+.

europee, il Fondo dovrebbe agevolare la migrazione legale nell'Unione in conformità del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e anticipare il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione. Le azioni nei paesi terzi dovrebbero conformarsi pienamente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e agli impegni per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l'accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti asilo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) In tale contesto, le autorità degli

(14) Per essere efficiente e apportare il

Stati membri competenti per l'attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a stabilire meccanismi di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FES+ e del FESR, e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe perseguire un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello nazionale, locale e/o regionale, se del caso. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali, in particolare ove la specifica struttura amministrativa di uno Stato membro lo imponga oppure in uno Stato membro ove le azioni di accoglienza, integrazione e inclusione sono di competenza concorrente fra lo Stato e l'amministrazione periferica. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. ***Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio***, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, ***quali la reintegrazione dei rimpatriati.***

Emendamento

(20) Un'efficace politica di rimpatrio è un fattore integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio, ***ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario***, stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi ***per facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi, nonché una reintegrazione sostenibile, come previsto dal patto***

¹⁵ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

¹⁵ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.

Emendamento

(21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio, ***attraverso una formazione professionale in Europa intesa ad aiutare i rimpatriandi a reinserirsi nel mercato del lavoro nel loro paese di origine.*** Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione.

Emendamento

(23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati, ***con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione,*** negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. ***È***

opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero basarsi su una valutazione globale e attenta della situazione nel paese di origine, compresa una valutazione della capacità di assorbimento a livello locale. Misure e azioni specifiche a sostegno dei paesi di origine, in particolare delle persone vulnerabili, contribuiscono a garantire la sostenibilità, la sicurezza e l'efficacia dei rimpatri. Tali misure dovrebbero essere attuate con la partecipazione attiva delle autorità locali, della società civile e delle diaspore.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Gli accordi di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell'ambito *del dialogo e* della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.

Emendamento

(24) Gli accordi di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell'ambito della cooperazione *e del dialogo politico* con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Oltre a sostenere *il rimpatrio delle persone come previsto dal presente*

Emendamento

(25) Oltre a sostenere *l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi negli*

regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la **migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti** in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione **degli Stati membri**.

Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la **tratta dei migranti, per incoraggiare e facilitare l'istituzione di norme** in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione **nei paesi di origine, nel pieno rispetto del principio di coerenza per lo sviluppo sostenibile**.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) ***L'impiego di migranti irregolari costituisce un fattore di richiamo della migrazione irregolare e compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale.*** Il Fondo dovrebbe ***pertanto*** sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto.

¹⁶ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti

Emendamento

(26) Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto. ***La direttiva include inoltre misure protettive quali il diritto dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di presentare denuncia e di chiedere le retribuzioni loro dovute. Il Fondo dovrebbe sostenere l'attuazione di queste misure protettive in quanto non sono state attuate in misura sufficiente, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 maggio 2014, relativa all'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.***

¹⁶ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti

di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Gli Stati Membri dovrebbero appoggiare le istanze della società civile e delle associazioni dei lavoratori, come la creazione di una rete europea delle lavoratrici e dei lavoratori per l'accoglienza, in modo da mettere in connessione tutte le lavoratrici e i lavoratori d'Europa che operano nel campo della migrazione per favorire una accoglienza dignitosa e un approccio alla migrazione basato sui diritti umani e lo scambio di buone pratiche in ambito di accoglienza e integrazione lavorativa.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo

(30) Le azioni adottate nell'ambito del Fondo in relazione ai paesi terzi dovrebbero essere pienamente coerenti con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna, la politica estera e la politica di sviluppo dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. La cooperazione con i paesi terzi non dovrebbe essere intesa a sostenere azioni direttamente orientate allo sviluppo e non dovrebbe pregiudicare il principio della coerenza delle politiche

dovrebbe *orientare il suo sostegno su* azioni *volte a rafforzare* la cooperazione con i paesi terzi e *a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse* per la politica migratoria dell'Unione.

per lo sviluppo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è regolare, e*** per lottare contro la ***migrazione irregolare tramite*** una politica di rimpatrio efficace e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri.

Emendamento

(35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi, per lottare contro la ***tratta di migranti, per attuare*** una politica di rimpatrio efficace, ***rispettosa dei diritti*** e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti

Emendamento

(41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti

nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.

nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, **al lavoro svolto dalle comunità delle diaspore e al ruolo di intermediazione che possono rivestire a tale riguardo**, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

Emendamento

(42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire **in qualsiasi momento** assistenza emergenziale **ad azioni volte a garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti e degli impegni internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di asilo e rifugio**, in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) Le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali

e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi dovrebbero essere consultati durante il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi finanziati dal Fondo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.

Emendamento

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, *in particolare il diritto di asilo, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la *migrazione legale* verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi;

Emendamento

(b) sostenere la *creazione di percorsi sicuri e legali* verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, *compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, e il rafforzamento della protezione dei diritti umani dei migranti;*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e **garantire** l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi.

Emendamento

(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare **aprendo percorsi legali per la migrazione, contrastando la tratta di esseri umani e garantendo** l'efficacia **e la sostenibilità** del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi **tanto per i rimpatriati quanto per i paesi di origine.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi.

Emendamento

(c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia **e la sostenibilità** del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi **tanto per i rimpatriati quanto per i paesi di origine.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il Fondo è aperto ai paesi terzi alle

Emendamento

Il Fondo è aperto ai paesi terzi **che non**

condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, purché tale accordo:

violano i diritti fondamentali dei migranti per attività nel settore della migrazione legale, del rimpatrio e della riammissione alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, ***che dovrebbero essere rese pubbliche***, purché tale accordo:

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 5 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– preveda un meccanismo di ricorso per quanti ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le azioni inerenti a paesi terzi siano intraprese in conformità con altre azioni realizzate mediante strumenti dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo e rispettino pienamente i diritti umani e il diritto internazionale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti

6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti

nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile.

nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile, ***in particolare le comunità delle diaspore.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione della migrazione ***e nel settore dell'asilo e dell'accoglienza***, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri.

Emendamento

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ***l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri.

Emendamento

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ***l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se del caso, la Commissione può associare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento

3. Se del caso, la Commissione può associare l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ***l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) .../. [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma.

Emendamento

4. In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) .../. [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ***all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione in materia di asilo e rimpatrio.

Emendamento

3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione in materia di asilo, rimpatrio e ***diritti fondamentali***.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo

Emendamento

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo

30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma la Commissione, insieme all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma la Commissione, insieme all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ***all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all'articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, ***specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell'UE.***

Emendamento

(c) forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento,

Emendamento

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento,

comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo.

comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo ***nonché una valutazione dell'impatto dei rimpatri sui paesi terzi e del rispetto dei diritti fondamentali dei migranti.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale.

Emendamento

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale ***e i relativi risultati sono resi pubblici e accessibili.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) il modo in cui è stato garantito il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti nell'ambito dell'attuazione del Fondo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– il **30%** per l'asilo;

Emendamento

– il **40%** per l'asilo;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

- il **30%** per la migrazione legale e l'integrazione;

Emendamento

- il **40%** per la migrazione legale, l'integrazione **e l'inclusione**;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

- il **40%** per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

Emendamento

- il **20 %** per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

- (d) rafforzare la solidarietà **e** la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione.

Emendamento

- (d) rafforzare la solidarietà, la cooperazione **e lo scambio di migliori prassi** con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato III – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione

- (k) la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso.

Emendamento

- (k) la promozione degli scambi e del dialogo, **in particolare con l'aiuto delle comunità delle diaspore**, tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) infrastrutture destinate all'accoglienza **e all'alloggio**, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri;

Emendamento

(a) infrastrutture destinate all'accoglienza, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la lotta contro gli **incentivi all'**immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE8;

Emendamento

(d) la lotta contro **l'**immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE8;

Emendamento 52

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la valutazione della situazione e della stabilità dei paesi di origine nonché della capacità di assorbimento a livello

locale;

Emendamento 53

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

Emendamento

(e) la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio, la ricerca di familiari **e la possibilità di acquisire una formazione professionale in Europa che favorisca il reinserimento nel paese di origine;**

Emendamento 54

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione

(h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;

Emendamento

(h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, **nel pieno rispetto dei diritti umani e** conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione

(i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati;

Emendamento

(i) misure a sostegno, **con un approccio di lungo termine,** del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, **comprese attività di sviluppo delle competenze;**

Emendamento 56

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera j

Testo della Commissione

(j) **strutture e servizi nei** paesi terzi **che garantiscano** adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo, **anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili**, secondo le norme internazionali;

Emendamento

(j) **sostegno ai** paesi terzi **nell'assicurare** adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo secondo le norme internazionali;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera k

Testo della Commissione

(k) **la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 58

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 4 – lettera m

Testo della Commissione

(m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi, **anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure**, a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione.

Emendamento

(m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 1

Testo della Commissione

– Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile.

Emendamento

– Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile, ***comprese le comunità delle diaspore;***

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato V – Obiettivo specifico 2

Testo della Commissione

Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi;

1. numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;

2. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato alle misure di integrazione sostenute dal Fondo.

Emendamento

soppresso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del Fondo Asilo e migrazione	
Riferimenti	COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 2.7.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 2.7.2018	
Relatore per parere Nomina	Elly Schlein 18.7.2018	
Esame in commissione	29.8.2018	8.10.2018
Approvazione	13.12.2018	
Esito della votazione finale	+: 15 -: 3 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzuliță, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theodorou, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Frank Engel, Ádám Kósa	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

15	+
ALDE	Mirja Vehkaperä
ECR	Eleni Theoharous
EFDD	Ignazio Corrao
PPE	Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller
S&D	Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein
VERTS/ALE	Maria Heubuch, Tilly Metz

3	-
ENF	Jean-Luc Schaffhauser
GUE/NGL	Miguel Urbán Crespo
PPE	Ádám Kósa

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti